

COMUNE DI CALASCIBETTA

Provincia Regionale di Enna

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VARI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.89 dell'11/07/1986, modificato con delibera del consiglio comunale n. 35 del 14/07/2005 e n.51 dell'11/06/2007.

Art. 1

Finalità

Il Comune riconosce nella promozione delle iniziative a carattere culturale, artistico, religioso, folcloristico, sociale, didattico, scientifico attività essenziali ed autonome per la formazione dell'uomo, per il miglioramento della qualità della vita per lo sviluppo sociale e civile della collettività locale.

Art.2

Stanziamenti di bilancio

Per il perseguimento- sia in forma diretta che indiretta- delle finalità di cui all'articolo precedente, nell'ambito della comunità locale, sono istituiti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, appositi capitoli di bilancio.

Art.3

Soggetti beneficiari

I contributi ordinari previsti dal presente regolamento sono concessi al associazione, organizzazioni, società ed istituzioni civili, religiose, scolastiche e culturali senza fini di lucro che hanno sede nel comune di Calascibetta. I contributi straordinari sono concessi ai soggetti di cui al comma 1) ancorchè non aventi la sede nel territorio comunale, ma che tuttavia realizzano attività ed iniziative interessanti la comunità ed il territorio di Calascibetta.¹

Art.4

Natura dei contributi

I contributi sono ORDINARI E STRAORDINARI.

I primi vengono concessi per assicurare la ordinaria e normale attività dei soggetti di cui al precedente articolo 3 in conformità alle previsioni degli atti costitutivi.

I secondi vengono concessi in relazione a singole iniziative che rivestano carattere di particolare rilievo e di eccezionalità.

La Giunta Municipale potrà erogare contributi straordinari ad associazioni di volontariato legalmente riconosciute, che operano nel territorio comunale, per l'acquisto di mezzi ed attrezzature al fine di potenziare l'attività svolta a favore della collettività²

Art.5

Domande e documentazione

I soggetti previsti al precedente articolo 3, che intendono avvalersi dell'intervento comunale in materia di contributi, dovranno presentare domanda al sindaco corredata dalla seguente documentazione:

1. dichiarazione(come allegato schema) con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
2. bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno precedente approvato dagli organi statutari;
3. bilancio di previsione delle entrate e delle uscite relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dagli organi statutari;
4. preventivo dettagliato di spesa limitatamente alla richiesta di contributi straordinari per singole iniziative;
5. relazione dettagliata in ordine all'attività ordinaria da svolgere nell'anno cui si riferisce il contributo;
6. copia autenticata dell'atto pubblico costitutivo, comprensivo dello statuto sociale, qualora non si tratti di persona giuridica pubblica o ente morale riconosciuto nelle forme di legge.

¹ Comma così modificato con delibera del consiglio comunale n. 35 del 14/07/2005.

² Comma aggiunto con delibera di Consiglio comunale n.51 dell'11/06/2007

I soggetti che hanno già beneficiato di contributi sia ordinari che straordinari e, tal fine, hanno già prodotto la documentazione prevista nel precedente punto 6 possono fare esplicito riferimento a tale circostanza e sono esonerati dal riprodurla.

Art.6

Termine per la presentazione delle domande

Le istanze con la documentazione di cui all'articolo precedente dirette ad ottenere la concessione dei contributi ordinari debbono essere presentate a pena di esclusione, **entro il termine perentorio del 30 novembre**³ di ogni anno antecedente quello cui i contributi si riferiscono.

Art.7

Cause di esclusione

Sono esclusi dalla concessione dei contributi ordinari e straordinari i soggetti che hanno prodotto istanza in difformità dalle prescrizioni contenute nel precedente articolo 5, non essendo ammessa la possibilità di sostituzione o integrazione della documentazione richiesta.

Sono parimenti esclusi dai contributi straordinari quei soggetti che non hanno reso il conto di precedenti contributi nei termini e con le modalità previste dal successivo articolo 10.

Art.8

Erogazione dei contributi

La Giunta Municipale, su proposta dell'assessore al ramo, previo esame della regolarità delle domande e della documentazione prodotta, provvede con deliberazione alla erogazione dei contributi.

Art.9

Criteri di determinazione dei contributi

Nella determinazione e ripartizione dei contributi la Giunta Municipale dovrà tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) se trattasi di contributi ordinari per attività culturali, ricreative, ecc...
 - la quantità e la qualità di attività, iniziative, manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine;
 - l'importanza, il ruolo, il peso sociale che ha l'associazione, l'istituzione ecc... nella comunità.
- b) se trattasi di contributi straordinari:
 - l'impegno finanziario occorrente;
 - l'entità del bilancio dei richiedenti;
 - la rilevanza sociale della manifestazione o della iniziativa;
 - l'interesse che la manifestazione o l'iniziativa è in grado di suscitare nella comunità locale;
 - la risonanza ed il grado di richiamo esterno che possono essere suscitati.

³ Comma così modificato con delibera del consiglio comunale n. 35 del 14/07/2005.

Art.10

Pagamento dei contributi

Gli enti ed associazioni di cui all'articolo 3 che precede, ammessi a contributo ordinario riceveranno apposita comunicazione e dovranno presentare - pena la sospensione del contributo - una dettagliata relazione tecnico-finanziaria sull'attività svolta sino alla data dell'assegnazione e sulle ulteriori iniziative da svolgere.

La Giunta Municipale può concedere anticipazione sul contributo. L'ammontare dell'anticipazione non può essere superiore al 50% del contributo assegnato nell'anno precedente. La concessione dell'acconto è subordinata alla domanda del legale rappresentante dell'ente o associazione beneficiaria, con firma autenticata, contenente l'impegno di utilizzare l'importo da erogare esclusivamente per le spese derivanti dall'attività propria del soggetto rappresentato.

La concessione dell'anticipazione non configura per il destinatario alcun diritto successivo.

Il saldo del contributo verrà erogato previa presentazione di dettagliata relazione da parte dei beneficiari in ordine al concreto impiego della somma ricevuta in acconto con contestuale dichiarazione della coincidenza coi fini dell'ente, associazione, società, istituzione rappresentata.

Art.11

Pagamento dei contributi straordinari

Gli enti, associazioni, ecc... ammessi a contributo straordinario per singole iniziative riceveranno apposita comunicazione della somma concessa.

Di tale somma una parte verrà erogata a titolo di anticipo nella misura che verrà stabilita dalla G.M. e che comunque non dovrà superare il 75% dell'importo complessivo.

Per i contributi straordinari previsti al 4° comma dell'art.4 la G.M. potrà erogare una anticipazione non superiore al 90%.⁴

La rimanente parte a saldo, sarà erogata a presentazione di dettagliata dichiarazione resa dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art.3 co.1° del presente regolamento, dalla quale risulti che l'attività per cui è stato chiesto il contributo risulta regolarmente espletata e che la somma ricevuta in acconto è stata impiegata esclusivamente per le finalità per le quali è stata erogata.

Entro 60 giorni dall'erogazione del saldo dovrà essere prodotto analitico rendiconto dell'intero contributo concesso con la documentazione giustificativa delle spese, quietanze e conforme alla leggi fiscali in vigore.

Del rendiconto e degli eventuali rilievi dell'ufficio comunale cui compete l'esame documentale sarà data notizia alla Giunta a cura dell'assessore al ramo.

Art.12

Dall'obbligo del rendiconto di cui ai precedenti articoli 10 e 11 viene esentata la locale banda musicale costituita di fatto tra appassionati musicisti del luogo ed operante di volta in volta in occasione di feste religiose, nazionali e tradizionali, in atto sfornita di apposito statuto o di atto costitutivo e pertanto impossibilitata a rilasciare regolare fatturazione.

La suddetta esenzione viene prevista fino a quanto la banda musicale non provvederà a definire la propria posizione giuridica.

⁴ Comma aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n.51 dell'11/06/2007

Art.13

Deliberazione

Nessun contributo può essere deliberato dalla Giunta comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione del Comune relativo all'esercizio finanziario su cui deve gravare il relativo onere.

Art.14

Norme statutarie

I soggetti previsti dal 1° comma del precedente articolo 3 sono obbligati a prevedere nei loro statuti ed atti costitutivi norme che garantiscono i principi della democrazia nella elezione di propri organi.

Art.15

Norma transitoria

Nella prima applicazione del presente regolamento si deroga dal termine previsto dal precedente articolo 6.

Art.16

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione per giorni 15 consecutivi all'albo pretorio del Comune ai sensi dell'art.197 dell'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali nella Regione Siciliana.